



Presidente

All'Università degli studi di Torino

ateneo@pec.unito.it

c.a. del R.U.P. Avv. Sabrina Gambino

sabrina.gambino@unito.it

c.a. del D.E.C. Dott.ssa Alessia Soluri

alessia.soluri@unito.it

e, p.c. al Direttore Generale Ing. Andrea Silvestri

andrea.silvestri@unito.it

e, p.c. al RPCT Dott.ssa Adriana Belli

anticorruzione@pec.unito.it

Fascicolo ANAC 2906-2023 (da citare nella risposta)

Oggetto: Affidamento dei servizi di vigilanza armata, ispezioni, radiocollegamento e trasporto valori presso le sedi dell'Università degli Studi di Torino - C.I.G. 89567217FC. Nota di definizione della trattazione ex art. 21 del Regolamento di Vigilanza del 4 luglio 2018. Attuazione deliberazione Consiliare dell'8 maggio 2024.

Premessa

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità dagli artt. 211 e 213 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare a seguito di un'indagine ricognitiva di carattere generale a mezzo della BDNCP volta ad acquisire elementi utili alla verifica dell'attività contrattuale dei soggetti vigilati e dei controlli operati da parte degli stessi nella fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture, ha individuato l'affidamento di interesse in oggetto.

A tal fine, come noto, l'Autorità ha inviato a codesto Ente, con lettera prot. 90174 del 4.11.2022, una prima richiesta informativa, ai sensi dell'art. 213 comma 12 del d. lgs. 50/2016, per l'acquisizione delle informazioni ritenute di interesse per l'indagine. In particolare era chiesto di specificare, tra l'altro, *"gli accertamenti ed i controlli concretamente eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, indicando le relative previsioni"* ed ulteriormente richiesto di inviare la *"documentazione che attesti i controlli effettuati dall'amministrazione in corso di esecuzione nel rispetto della norma di riferimento e secondo quanto specificatamente previsto nei documenti contrattuali [...]"*.

A tale richiesta l'Università degli studi di Torino ha dato riscontro con nota prot. 2022-UNTOCLE-0597752 del 2.12.2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 101288.

Successivamente, l'Autorità, valutando le informazioni raccolte nello svolgimento dei richiamati accertamenti, ha ritenuto, per il caso in esame, sussistere i presupposti per il formale avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art.



213 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e seguenti del Regolamento di vigilanza contratti pubblici, ed ha inviato la nota prot. 105862 del 27.11.2023 di avvio del procedimento istruttorio. Con tale nota si è, tra l'altro, provveduto alla contestazione della rilevata assenza di documentazione a comprova dell'asserita dichiarata esecuzione da parte dei competenti soggetti dell'amministrazione di verifiche e controlli basate/i su criteri di misurabilità quanti/qualitativi, dell'assenza di informazioni/notizie circa lo svolgimento delle verifiche relative alle prestazioni rese dall'O.E. con riferimento ai giri dinamici, alle ronde notturne e all'avvenuta registrazione degli allarmi, nonché dell'assenza di indicazioni circa le modalità di predisposizione della reportistica fornita dall'Ateneo. Contestualmente è stato precisato, in relazione all'affidamento dei servizi analoghi di cui all'art. 63 co. 5 del Codice, che la ripetizione dei servizi analoghi non può essere concepita come un mero rinnovo del primo contratto, evidenziando che nel caso di specie non era stato possibile accertare in sede istruttoria la presenza, nel "progetto di base" relativo al primo contratto, della previsione di nuovi servizi in relazione ai quali il bisogno sarebbe stato eventuale e sarebbe sorto solo nel triennio successivo alla gara originaria.

La richiamata nota di avvio del procedimento istruttorio è stata indirizzata oltre che al Responsabile unico del procedimento – come risultante dalla BDNCP – anche al D.E.C. e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). Con la stessa nota è stato anche chiesto l'invio dei verbali di sopralluogo/constatazione per documentare le verifiche eseguite e comprovanti i criteri di misurabilità adottati. L'Università degli studi di Torino ha riscontrato tale nota di avvio del procedimento istruttorio con lettera prot. n. 2023-UNTOCLE-0655408 del 18.12.2023, confermata dal Direttore Generale e dal R.U.P. e Direttrice della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, acquisita al prot. ANAC con il n. 113385 del 19.12.2023. Con tale nota è stata, tra l'altro, data informazione del fatto che, in adesione alle previsioni del "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" interno all'Ateneo, l'attuale Responsabile del Procedimento risultava essere l'avv. Sabrina Gambino.

Esaminata la documentazione in atti, in base alle risultanze istruttorie è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

In data 7.11.2019 veniva sottoscritto tra l'Università degli studi di Torino e l'operatore economico Sicuritalia S.p.a. il contratto avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata, ispezioni, radiocollegamento e di trasporto valori presso le sedi dell'Università degli Studi di Torino" per un periodo di 36 mesi, decorrenti dall'1.11.2018, a seguito dell'aggiudicazione della gara aperta di cui al C.I.G. 74137758AA. Il valore a base di gara era stimato in € 2.899.986,00 e il valore totale stimato dell'appalto era indicato pari ad € 6.766.634,00, comprensivo dei servizi analoghi richiamati (stimati in € 2.899.986,00 per ulteriori tre annualità) e del periodo massimo di 12 mesi per l'eventuale proroga tecnica (stimati in € 966.662,00). Nella documentazione di gara era, inoltre, indicata la facoltà, per la Stazione Appaltante, di affidare al medesimo operatore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 d. lgs. n. 50/2016.

L'appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

Secondo le previsioni del capitolato di gara, le attività oggetto dell'appalto possono essere sintetizzate in:

- sorveglianza armata-piantonamento e giro dinamico (n. 97.941 ore);
- ispezioni diurne e notturne (n. 62.640 ore);



- collegamento allarme con la centrale operativa (30 radiocollegamenti attivi e 10 di possibile attivazione);
- servizio di trasporto valori (n. 360 trasferimenti).

Il capitolato individua le modalità e il contenuto dei servizi (art. 5), determina i requisiti del personale in servizio (art. 6), detta le norme regolamentari per il personale impiegato (art. 7), indicando, inoltre, le dotazioni e l'equipaggiamento che deve essere messo a disposizione dell'Università e delle G.P.G. in servizio (art. 9).

L'art. 8 del capitolato individua, invece, la figura del Responsabile operativo del Servizio, quale referente per l'aggiudicatario nei confronti della S.A., a cui è affidata la direzione e la supervisione di ogni singola prestazione svolta presso le sedi universitarie.

In merito ai controlli sull'esecuzione del servizio, l'art. 14 prevede che il Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.), direttamente o tramite i propri assistenti, effettuerà la *"verifica - previo riscontro a campione della soddisfazione degli utenti attraverso gli strumenti di rilevazione che riterrà più opportuni - dell'espletamento dei servizi ordinari e delle eventuali prestazioni straordinarie richieste nelle diverse sedi di riferimento"*, prevedendo altresì la facoltà di effettuare *"ulteriori controlli, nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi dall'Operatore economico alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale"*. Lo stesso articolo precisa che *"Nell'ottica del miglioramento delle prestazioni e del perseguimento degli obiettivi di qualità dei servizi, all'operatore economico verrà sempre illustrato quanto riscontrato nel corso dei controlli, attraverso appositi verbali condivisi tra le parti"* e che *"I controlli di qualità dei servizi avranno obiettivi e modalità articolati e saranno svolti per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei servizi richiesti in conformità a quanto contrattualmente previsto"*.

Sono poi indicati, nello stesso capitolato speciale d'appalto, gli oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'operatore economico (art. 23), nonché gli obblighi in materia di clausola sociale (art. 21) e di sicurezza (art. 26). L'art. 22 individua, invece, le penalità in caso di riscontrate manchevolezze alle prescrizioni contrattuali.

Con decreto Rettorale d'urgenza n. 4585 del 27.10.2021, poi ratificato con Delibera n. 10/2021/VI/1 del 5.11.2021 del Consiglio di amministrazione, è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 (ripetizione di servizi analoghi) – in coerenza con quanto previsto *ab origine* – per l'affidamento al medesimo operatore economico per ulteriori 36 mesi dall'1.11.2021 al 31.10.2024 di nuovi dei servizi di vigilanza armata, ispezioni, radiocollegamento e trasporto valori presso le sedi dell'Università degli Studi di Torino.

Con successiva lettera prot. n. 0608629 del 28.10.2021 si è poi provveduto all'espletamento della procedura negoziata suddetta mediante piattaforma telematica, per l'affidamento per un periodo di tre anni degli innanzi detti servizi – C.I.G. 89567217FC. L'operatore economico SICURITALIA IVRI¹ S.p.A. è stato, quindi, invitato a presentare tramite la medesima piattaforma tutti gli atti e i documenti necessari entro il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 28.10.2021 e, con successivo decreto prot. 0610737 del 29.10.2021, è stato disposto l'affidamento in questione per un importo complessivo pari a € 2.193.029,70. Tale ultimo contratto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi del comma 14 dell'art. 32, del d. lgs. n. 50/2016.

¹ Formatosi, secondo quanto riportato nel documento prot. 610737/2021, dalla fusione per incorporazione di Sicuritalia S.p.A. e IVRI Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A.



L'Università, nei riscontri forniti, ha evidenziato che le funzioni del D.E.C. risultano essere: la valutazione della *"qualità del servizio/fornitura eseguita (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta)"*, la verifica dell'*"adeguatezza delle prestazioni e/o il raggiungimento degli obiettivi"*, il controllo del *"rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi e delle modalità di consegna"*, la verifica dell'*"adeguatezza della eventuale reportistica relativa alle prestazioni ed attività svolte dall'appaltatore"*, nonché l'accertamento *"della soddisfazione dell'utente finale"*.

E' stato, inoltre, descritto il flusso procedimentale tipo relativo alle verifiche di regolare esecuzione, costituito da: un confronto dei report di dettaglio mensili prodotti dall'O.E. con le tabelle di consuntivo predisposte dall'Ateneo, una *"verifica di eventuali segnalazioni di difformità registrate nel periodo anche in contraddittorio"*, la successiva autorizzazione all'emissione della fattura e alle successive fasi di liquidazione con la redazione di un documento contabile a firma del D.E.C. e del Direttore della direzione.

Nel primo dei riscontri forniti l'Amministrazione ha precisato, inoltre, che *"la fase di controllo della prestazione è realizzata sulla base dei criteri di misurabilità delle quantità erogate e con la verifica della qualità resa"* e che al fine di adempiere alle verifiche necessarie sono previste le seguenti modalità di controllo: presenza di registri di controllo per la tracciatura delle attività dei giri dinamici degli addetti, posizionamento di "bigliettini" nel corso del servizio di ronda notturna a testimonianza del passaggio degli incaricati, nonché una gestione degli allarmi mediante registrazione automatica tramite e-mail e successivo riscontro telematico dell'Azienda.

Nelle proprie controdeduzioni del dicembre 2023 l'Amministrazione ha ulteriormente evidenziato che *"Le Aree Servizi Logistici di Polo, distribuite sul territorio, controllano quotidianamente il piano orario delle risorse ordinarie, come da previsione del Capitolato, e di quelle straordinarie, richieste presso le strutture afferenti al Polo di competenza, dando corso agli accertamenti qualitativi e quantitativi delle prestazioni. Quotidianamente è attivo nei Poli un servizio dedicato al monitoraggio delle prestazioni con comunicazioni immediate all'operatore in caso di disservizio e/o di miglioramento"*. In aggiunta, rispetto a quanto precedentemente notiziato, viene anche indicato che vengono effettuati controlli a campione per la verifica di conformità dei servizi, in particolare rispetto ai piantonamenti, con verbalizzazione contestuale, procedendo alla compilazione di una *check list* in cui sono valutati dal D.E.C., con giudizio sintetico (positivo/negativo), i seguenti aspetti: il rispetto dell'orario del servizio, il corretto equipaggiamento del personale, la pronta disponibilità delle chiavi, il corretto atteggiamento nei confronti dell'utenza e un colloquio accertativo circa il servizio in corso di espletamento.

Tra la documentazione complessivamente trasmessa all'Autorità, per gli aspetti relativi ai controlli in fase esecutiva dei contratti, sono stati forniti dall'Amministrazione con la prima nota di riscontro:

- due "Report" di dettaglio prodotti dall'O.E. affidatario (relativi al mese di marzo 2022);
- una tabella di consuntivo, predisposta dagli Uffici dell'Ateneo, relativa alle ore complessivamente svolte nei diversi plessi (relativa al mese di marzo 2022);
- uno scambio e-mail da cui si evince un'interlocuzione tra S.A. e O.E. per la verifica di alcune difformità orarie riscontrate nel cumulo mensile delle ore svolte (relativamente al mese di settembre 2022);
- una e-mail con cui la S.A. comunica all'O.E. l'esito positivo dei controlli – basati sul consuntivo orario – per la successiva emissione della fattura (relativa al mese di aprile 2022);



- un atto "di liquidazione fattura", cofirmato dal Direttore Generale e dal D.E.C., su cui è riportata la dicitura "vista la regolare esecuzione di lavori/la regolare fornitura di beni o servizi, si autorizza la liquidazione della fattura" e la relativa fattura elettronica (relativi al mese di marzo 2022);
- copia dei registri "di controllo per la tracciatura delle attività dei giri dinamici dei singoli addetti" su cui gli operatori che si occupano dello svolgimento del servizio appongono data, orario di entrata/uscita e firma (relativi a più periodi degli anni 2021 e 2022);
- uno scambio e-mail da cui si evince un'interlocuzione tra S.A. e O.E. per la manifestazione di un disservizio che ha portato poi all'applicazione di una penale (relativamente al mese di febbraio 2019).

Con una seconda nota di riscontro all'Autorità la documentazione è stata integrata² con:

- nove "check list" relative alle verifiche di conformità del servizio, prive di estremi di registrazione (relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, novembre 2022 e marzo, settembre 2023);
- documentazione relativa all'applicazione di penali afferenti ad una serie di disservizi occorsi tra i mesi di maggio e luglio 2023.

Diritto

Occorre preliminarmente rilevare, a fronte dei mancati chiarimenti e controdeduzioni dell'Università rispetto a quanto argomentato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 105862 del 27.11.2023 circa la corretta attuazione della previsione normativa di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016, che l'istituto ivi previsto, relativo all'affidamento di servizi analoghi, non è stato adeguatamente impiegato dall'Amministrazione e, invero, nella fattispecie utilizzato per il mero rinnovo del contratto in questione.

Sotto questo aspetto occorre ricordare che l'ANAC, con la nota illustrativa al Bando-tipo n. 1/2017, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22.11.2017, ha fornito chiarimenti sulla questione. Nello specifico, al capitolo 4 di detta nota accompagnatoria è precisato che "sono da considerare servizi analoghi quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i servizi oggetto di affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per "ripetizione di servizi analoghi" ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice è corretto, pertanto, intendere ripetizione di servizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara". In particolare, l'Autorità ha, in concreto, aderito all'interpretazione della giurisprudenza che ha definito i servizi analoghi come quei servizi "attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee" (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5530). Inoltre, in occasione dell'aggiornamento del richiamato bando tipo 1, avvenuto con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 154 del 16.3.2022, è stato ulteriormente chiarito, sempre nella relativa nota illustrativa, che la facoltà relativa alla previsione di servizi analoghi "può essere esercitata, mediante attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, solo se la stessa sia stata espressamente indicata nel bando di gara e purché il valore previsto per la prestazione dei servizi analoghi sia stato computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto (cfr. ANAC, delibera del 24 febbraio 2021 n. 175). L'esercizio di tale facoltà postula, inoltre, che il contratto originario non sia ancora scaduto, disciplinando la norma in esame il caso di affidamenti paralleli

² Sono da ritenere inconferenti e privi di concretezza gli allegati nn. 4, 5 e 6 alla nota prot. 2023-UNTOCLE-0655408 del 18.12.2023.



e non in sequenza tra di loro. Ciò è reso evidente dal termine entro il quale i servizi analoghi possono essere affidati, ossia entro il triennio decorrente dal momento di stipulazione del contratto iniziale, termine che implica fisiologicamente una concomitanza dei rapporti contrattuali piuttosto che una successione dei medesimi. Ne deriva che, per assicurare un corretto esercizio della facoltà di cui all'articolo 63, comma 5, Codice, l'affidamento dei servizi analoghi deve essere disposto entro il termine di scadenza del contratto originario e, comunque, entro il termine di tre anni dalla sottoscrizione del contratto originario".

Oltre a quanto innanzi detto è necessario ricordare che, in relazione ai servizi analoghi, il richiamato disposto normativo prevede che gli stessi devono essere "conformi al progetto a base di gara" e che tale progetto non deve essere genericamente formulato, ma deve precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento di servizi analoghi, i relativi importi e la durata. In particolare, a tal proposito, appare opportuno fare specifico rimando alle previsioni dell'art. 23 comma 15 del d. lgs. 50/2016.

Con riferimento al diverso profilo relativo alle verifiche e ai controlli in sede esecutiva a carico del direttore dell'esecuzione, occorre premettere che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018 prevede, all'art.18, che "Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento" stabilendo, altresì, che "[...] le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) *la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;*
- b) *l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;*
- c) *il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;*
- d) *l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;*
- e) *la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;*
- f) *il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice".*

La norma dispone, altresì, che "Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale."

In relazione a tale ambito l'Università ha dato prova di aver effettuato un controllo quantitativo per confronto delle ore che sarebbero state quotidianamente rilevate dalle singole "Aree Servizi Logistici di Polo", distribuite sul territorio – documentandolo tuttavia all'Autorità unicamente con evidenza cumulativa – e con riferimento alle ore lavorate dichiarate a conclusione della relativa mensilità da parte dell'O.E. In relazione, invece, ai controlli qualitativi l'Ente ha rimesso tale verifica alla compilazione di una *check list*, che, seppur con modalità estremamente sintetiche, documenta l'esecuzione di un'attività di controllo effettivamente svolta. Tuttavia, in relazione a tale documentazione, fornita solo a seguito all'avvio dell'istruttoria, si deve constatare che la stessa (nove diverse schede di verifica) risulta priva degli estremi di formalizzazione e/o registrazione. A tal proposito occorre osservare che, se l'adozione di documenti a rilevanza esterna all'Ente deve essere oggetto di protocollazione obbligatoria secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 5 del DPR 445/2000, risulterebbe



oltremodo opportuno/utile formalizzare, con modalità simili, anche gli atti, che seppur non soggiacenti a tale specifico obbligo, rivestono un ruolo importante nell'ambito dell'attività di accertamento/verifica condotta nei sensi suddetti dall'Amministrazione, con conseguente ed evidente vantaggio sia in termini di efficienza dell'azione amministrativa dispiegata, che di piena efficacia probatoria degli atti prodotti, assicurando, peraltro, la certezza dei contenuti degli stessi e la perseguibilità di più elevati ed auspicabili standard di trasparenza dei connessi procedimenti.

Si deve, altresì, osservare, in relazione a tale profilo, che le *check list* fornite dall'Amministrazione testimonierebbero che l'esecuzione delle verifiche è avvenuta in maniera più intensa nel corso dell'anno 2022, con l'esecuzione di n. 7 sopralluoghi, rispetto all'anno 2023, in cui sembrerebbero essere stati eseguiti unicamente n. 2 sopralluoghi (marzo e settembre). Tuttavia, in un contesto in cui, fino ad aprile 2023 si è potuto rilevare l'applicazione di un'unica penale all'impresa fornitrice per un disservizio occorso nel mese di febbraio 2019, appare curioso constatare che il D.E.C. non abbia ritenuto di incrementare la frequenza di sopralluoghi di accertamento/verifica nei confronti della medesima impresa fornitrice del servizio, pur a fronte dei numerosi disservizi che si sono manifestati a partire dal mese di maggio 2023³.

In relazione, invece, alla richiesta di chiarimento dell'Autorità in ordine alle attività di verifica dei registri, dei "bigliettini" e della reportistica telematica, che avrebbe dovuto essere svolta in relazione allo svolgimento rispettivamente dell'attività dei giri dinamici, delle ronde notturne e dell'avvenuta registrazione degli allarmi, nulla è stato contro-dedotto dall'Università. Ne consegue che non può non prospettarsi anche con riferimento a tali attività, per le quali non è stato fornito alcun chiarimento, il mancato adeguato controllo dell'Amministrazione, i cui esiti, peraltro, avrebbero dovuto essere fissati, come evidenziato dal surrichiamato art. 18 del Decreto Ministeriale n. 49 innanzi citato, in apposito processo verbale. Si coglie ulteriormente l'occasione per rappresentare al riguardo, in relazione alle dichiarate metodologie di rilevazione del foglio firme e del "bigliettino", lasciato durante lo svolgimento del servizio di ronda notturna, il carattere di limitata efficacia delle stesse, formulando l'auspicio per scelte future dell'Amministrazione di maggiore attualità e il possibile ricorso a tecnologie digitali/informatizzate già presenti sul mercato; anche tali aspetti dovrebbero essere opportunamente valutati dall'Amministrazione ai fini della migliore predisposizione della progettazione del servizio e della relativa documentazione di gara, al fine di assicurare maggiore efficacia e puntualità al monitoraggio delle prestazioni rese dall'appaltatore affidatario.

Si deve evidenziare, da ultimo, che - pur se richiesta - non è pervenuta alcuna notizia/informazione, né comprova, dell'avvenuta verifica della soddisfazione dell'utente finale, prevista sia dal richiamato Decreto ministeriale sia dall'art. 14 del C.S.A., in cui è indicata in capo al D.E.C. la verifica di un "*riscontro a campione della soddisfazione degli utenti attraverso gli strumenti di rilevazione che riterrà più opportuni*". È pertanto da ritenersi, dunque, che anche tale incombenza non sia stata espletata dai soggetti preposti, in ulteriore difformità alle previsioni normative richiamate.

Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato e considerato, nonché del quadro normativo di riferimento e dell'imminente conclusione dei contratti oggetto di esame, con la presente si comunica che il Consiglio

³ È documentata l'applicazione delle penali per i disservizi del 5 e 6 maggio, 10, 11, 20, 21, 22, 23 e 29 giugno e 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 21 luglio.



dell'Autorità nell'adunanza dell'8 maggio 2024, ha disposto la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 3 del Regolamento sull'esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei riguardi di codesta Stazione Appaltante a voler tener conto, d'ora in avanti, delle specifiche considerazioni innanzi svolte in ordine al migliore e più scrupoloso rispetto della normativa soprarichiamata relativamente agli affidamenti di servizi analoghi e, in particolare, all'espletamento delle più adeguate attività di direzione, controllo e verifica da parte del R.U.P. e del D.E.C. nella fase di esecuzione dei contratti di competenza, evidenziando che tali attività non devono essere intese come mero adempimento formale, risultando le stesse di fondamentale importanza al fine di perseguire l'adeguata e conforme esecuzione delle prestazioni di volta in volta contrattualizzate dall'Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 22 del richiamato Regolamento di vigilanza, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di codesta Università, dandone comunicazione all'Autorità entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia